

Sintesi sulle principali sedi di esecuzione e sulle principali imprese di investimento alle quali sono stati trasmessi ordini dei clienti

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa e in relazione alle dimensioni della società, SEMPIONE SIM S.p.A. sottopone regolarmente le strategie di trasmissione ed esecuzione ad una revisione periodica per verificare se le sedi di esecuzioni ivi incluse continuano ad essere adeguate al raggiungimento del migliore risultato possibile. Tale attività avviene con cadenza almeno annuale o quando sia richiesto dalle condizioni di mercato o dalla variazione dei criteri su cui si basano le strategie medesime.

La presente relazione è incentrata sulla revisione delle principali sedi di esecuzione e delle principali imprese di investimento alle quali sono stati trasmessi ordini dei clienti. Le operazioni prese in considerazione per l'analisi sono quelle riguardanti **l'anno 2020**.

Nell'ambito della trasmissione degli ordini al fine di verificare che siano stati ottenuti i migliori risultati per i clienti, la scelta delle imprese di investimento è avvenuta principalmente nel rispetto dei fattori inerenti al corrispettivo totale dell'operazione, ovvero dal prezzo dello strumento finanziario e da tutti i costi sopportati dal cliente e relativi all'esecuzione o trasmissione dell'ordine. Non sono state rilevate anomalie circa i parametri inerenti a rapidità di esecuzione e probabilità di esecuzione e regolamento.

Principali imprese di investimento (broker) alle quali sono stati trasmessi ordini dei clienti nel periodo di rilevamento.¹

Al fine di aiutare il pubblico e gli investitori a valutare la qualità dell'esecuzione, SEMPIONE SIM ha pubblicato la seguente relazione che elenca le prime cinque imprese di investimento ordinate per volume di contrattazione alle quali ha trasmesso e presso le quali ha collocato ordini per conto dei clienti durante l'anno 2020.

Le informazioni sono distinte per ciascuna classe di strumenti finanziari rilevati.

¹ Report richiesto dall'art. 65 comma 6 del regolamento delegato 2017/565